



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato	3
Art. 3 – Obiettivi	3
Art.4 – Caratteristiche generali	3
Art. 5 – Articolazione del Corso di Dottorato.....	4
Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato	4
Art. 7 – Collegio dei Docenti	4
Art. 8 – Coordinatore/Coordinatrice	7
Art. 9 – Comitato Esecutivo	7
Art. 10 – Segreteria.....	7
Art. 11 – Tutor, advisor e co-advisor.....	8
Art. 12 – Requisiti e modalità di ammissione al Programma di Dottorato	9
Art. 13 – Attività di formazione.....	9
Art. 14 – Modalità di valutazione per l’ammissione all’anno di corso successivo e all’esame finale	10
Art. 15 – Conseguimento del titolo.....	12
Art. 16 – Sospensioni e assenze	12
Art. 17 – Inizio posticipato della frequenza	13
Art. 18 – Proprietà intellettuale e riservatezza	13
Art. 19 – Diritti e doveri dei/le dottorandi/e.....	13
Art. 20 – Norme transitorie e finali	14



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. In conformità alla normativa vigente, il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari (nel seguito anche “Corso di Dottorato”).

Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato

1. È istituito il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari, proposto dal Dipartimento di Biologia Cellulare Computazionale e Integrata (nel seguito “Dipartimento CIBIO”) dell’Università degli Studi di Trento.

Art. 3 – Obiettivi

1. Ad integrazione degli obiettivi generali di ogni Corso di Dottorato indicati dal Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca (nel seguito “Regolamento di Ateneo”), il Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari si pone i seguenti obiettivi specifici:
 - a) la formazione di esperti/e in Biologia e Biotecnologie in grado di esercitare le proprie capacità in chiave interdisciplinare
 - b) l’istituzione di un percorso idoneo alla formazione di studiosi/e e professionisti/e in grado di operare nella ricerca universitaria, in enti pubblici e privati di ricerca nonché nell’industria farmaceutica e biotecnologica.
2. Il Corso di dottorato svolge principalmente la propria attività nella macro-area A05 – Scienze Biologiche.
3. Le specifiche aree di interesse tengono conto delle linee di ricerca presenti presso il Dipartimento CIBIO, nonché della presenza dei Dipartimenti di Fisica, Matematica e Ingegneria e Scienza dell’Informazione dell’Università di Trento, con i quali è attivo un programma di collaborazione scientifica e didattica, e della presenza sul territorio di fondazioni ed enti pubblici che svolgono attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

Art.4 – Caratteristiche generali

1. Il Corso di Dottorato ha durata triennale.
2. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi in lingua italiana e inglese per la selezione pubblica dei/delle candidati/e, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI

3. Il Corso di dottorato assicura il principio di non-discriminazione, ammettendo gli/le studenti/studentesse maggiormente qualificati/e indipendentemente da nazionalità, genere, origine etnica, religione, credo, handicap, età o orientamento sessuale, promuovendo la parità di trattamento tra le persone.
4. Lingua ufficiale del Corso di Dottorato è l'inglese. Gli/Le studenti/studentesse stranieri/e sono comunque esortati/e ad apprendere l'italiano almeno a livello elementare entro la fine del secondo anno di corso.

Art. 5 – Articolazione del Corso di Dottorato

1. Ai sensi dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo, il Corso di Dottorato in Scienze Biomolecolari può articolarsi in più curricula, la cui denominazione sarà riportata nel titolo di Dottore di Ricerca.

Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato:
 - a) il Collegio dei Docenti;
 - b) il/la Coordinatore/Coordinatrice;
 - c) il Comitato Esecutivo.

Art. 7 – Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti viene istituito in base alle disposizioni descritte nel relativo articolo del Regolamento di Ateneo.
2. Possono partecipare con diritto di voto al Collegio dei Docenti del corso di Dottorato previa domanda di adesione:
 - a) professori/professoressa di prima e seconda fascia e ricercatori/ricercatrici di ruolo e a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento CIBIO;
 - b) professori/professoressa di prima e seconda fascia e ricercatori/ricercatrici di ruolo e a tempo determinato di altri Dipartimenti o Centri dell'Università di Trento;
 - c) rappresentanti di soggetti pubblici e privati che collaborano con il Corso di Dottorato;
 - d) esperti/e italiani/e o stranieri/e.

Le domande di adesione devono essere approvate dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI

3. I membri del Collegio dei Docenti previsti ai punti c) e d) del precedente comma non possono superare il 40% del totale dei/le componenti del Collegio dei Docenti stesso, arrotondato per difetto.
4. La domanda di afferenza al Collegio dei Docenti dovrà essere trasmessa al/alla Coordinatore/
Coordinatrice, corredata da:
 - a) curriculum vitae
 - b) dichiarazione di impegno a svolgere attività presso il Corso di Dottorato in qualità di tutor
 - c) elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni (con l'indicazione delle cinque considerate più significative)
 - d) una dichiarazione di non appartenenza o di appartenenza ad altro Collegio dei Docenti di dottorato e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall'ateneo di appartenenza.
5. La qualificazione scientifica dei/le componenti del Collegio deve essere in linea con i requisiti richiesti per l'accreditamento da parte dell'ANVUR e con altri eventuali requisiti integrativi di qualità indicati dal Ministero e/o dall'Università.
6. Limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del dottorato ed i percorsi formativi possono assistere alle riunioni del Collegio dei Docenti i/le rappresentanti dei/delle dottorandi/e eletti/e in numero di due tra gli/le iscritti/e al Corso di Dottorato, che possono essere i medesimi rappresentanti designati nel Consiglio di Dipartimento. La durata della loro carica è pari a due anni; nel caso di decadenza nel corso del biennio, subentrano ad essi/e i/le primi/e non eletti/e.
7. Alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, su invito del/la Coordinatore/
Coordinatrice possono inoltre assistere, senza diritto di voto, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso.
8. Le funzioni di Segretario sono svolte da un/a componente della segreteria del Dipartimento CIBIO o, in sua assenza, il/la Coordinatore/Coordinatrice provvede seduta stante alla nomina di un/a sostituto/a tra i/le presenti alla riunione.
9. Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al/la Coordinatore/
Coordinatrice. Il verbale viene pubblicato in area accessibile ai componenti del Collegio dei Docenti per la relativa approvazione nella seduta successiva.



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI

10. Il Collegio dei Docenti viene convocato dal/la Coordinatore/Coordinatrice ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.
11. Il/La Coordinatore/Coordinatrice convoca l'organo tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è formulato dal/la Coordinatore/Coordinatrice.
12. Le riunioni sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei componenti.
13. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono immediatamente esecutive salvo che il Collegio dei Docenti ne differisca esplicitamente l'esecutività. In caso di parità prevale il voto del/la Coordinatore/Coordinatrice.
14. Al fine di garantire la maggior partecipazione possibile dei membri dell'organo alle sedute e, di conseguenza, avere una maggiore collegialità delle decisioni, le riunioni del Collegio Docenti possono essere convocate a distanza o in modalità telematica secondo quanto previsto dall'art. 38 del Regolamento generale di Ateneo.
15. Qualora il Collegio dei Docenti debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il/la Coordinatore/Coordinatrice può convocare una seduta telematica. In tali casi la proposta, assieme a tutti i riferimenti utili per la sua valutazione, è inviata dal/la Coordinatore/Coordinatrice mediante posta elettronica a tutti i membri del Collegio dei Docenti, i quali sono tenuti all'espressione di un voto in forma inequivocabile (SI / NO) entro la scadenza indicata dal/la Coordinatore/Coordinatrice. La proposta si intende approvata se riceve un numero di risposte positive pari ad almeno la maggioranza assoluta dei membri del Collegio. Le determinazioni assunte in via telematica sono immediatamente esecutive.
16. Il Collegio dei Docenti svolge tutte le funzioni previste dal relativo articolo del Regolamento di Ateneo, cui si fa integrale rinvio.
17. Il Collegio dei Docenti con propria delibera può delegare al/la Coordinatore/Coordinatrice o al Comitato Esecutivo lo svolgimento di alcune sue funzioni.
18. I membri del Collegio dei Docenti si impegnano a rispettare le disposizioni previste dal Codice Etico di Ateneo e dal Codice di Comportamento di Ateneo.



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI

Art. 8 – Coordinatore/Coordinatrice

1. Il/La Coordinatore/Coordinatrice del corso di Dottorato, eletto/a dal Collegio dei Docenti tra i professori di prima fascia o, in caso di indisponibilità, tra i professori di seconda fascia che fanno parte del Collegio dei Docenti medesimo e che prestano servizio presso l'Università degli Studi di Trento, svolge i compiti stabiliti dal relativo articolo del Regolamento di Ateneo, cui si fa rinvio.
2. Per la durata del mandato e le modalità di svolgimento delle elezioni si rimanda a quanto specificato nel relativo articolo del Regolamento di Ateneo.
3. Il/La Coordinatore/Coordinatrice designa un/a Vice-Coordinatore/Vice-Coordinatrice in grado di sostituirlo in caso d'impedimento o di malattia.

Art. 9 – Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da almeno cinque docenti e/o ricercatori/trici eletti/e dal Collegio dei Docenti tra i suoi membri, oltre al/la Coordinatore/Coordinatrice che lo presiede e al/la Vice-Coordinatore/Vice-coordinatrice che ne fa parte di diritto.
2. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo e per la verbalizzazione delle sedute si applicano le norme previste per il Collegio dei Docenti.
3. Il Comitato Esecutivo coadiuva il/la Coordinatore/Coordinatrice negli adempimenti cui è tenuto/a ai sensi del relativo articolo del Regolamento di Ateneo e delibera sulle materie a esso delegate dal Collegio docenti, al quale riferisce in merito all'attività svolta.
4. Il/La Coordinatore/Coordinatrice può assegnare ai singoli membri del Comitato Esecutivo specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali e organizzativi del Corso di Dottorato.
5. Il Comitato Esecutivo resta in carica per la durata del mandato del/la Coordinatore/Coordinatrice.
6. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato Esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, il/al Coordinatore/Coordinatrice indice l'elezione per la sostituzione. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato del Comitato Esecutivo.

Art. 10 – Segreteria



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI

1. Per l'espletamento dei compiti amministrativi il/la Coordinatore/Coordinatrice è supportato dal personale di staff del Dipartimento CIBIO incaricato di tale mansione. In particolare, il personale si occupa della stesura dei verbali e della documentazione per le riunioni, dell'organizzazione delle selezioni di ammissione, degli esami di passaggio e degli esami finali, dei rapporti con gli altri uffici dell'Ateneo.
2. Il personale di staff che partecipa alle riunioni del Collegio dei Docenti non ha diritto di voto.

Art. 11 – Tutor, advisor e co-advisor

1. Dall'inizio del percorso di dottorato, il/la dottorando/a è affiancato/a da un/a tutor nominato dal Collegio dei Docenti o, a seguito di delega, dal Comitato Esecutivo, anche su indicazione dei responsabili dei programmi di ricerca o degli enti esterni che finanziano borse di dottorato.
2. Il/La tutor è responsabile dell'inserimento del/la dottorando/a nell'attività di ricerca del Corso di Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale. Inoltre, definisce gli argomenti specifici di ricerca e successivamente della tesi e garantisce la qualità del suo lavoro.
3. Per ogni studente/studentessa, inoltre, il Collegio dei Docenti provvede, previo accertamento di disponibilità e qualificazione, alla nomina di un/a advisor.
4. L'advisor svolge funzioni di assistenza al/la dottorando/a e si impegna ad affiancare lo/la studente/studentessa nel percorso di ricerca. L'advisor può avere il ruolo di relatore di tesi previa approvazione del Collegio dei Docenti.
5. Almeno uno tra il/la tutor e l'advisor deve essere membro del Collegio dei Docenti.
6. Il/La tutor e l'advisor assistono il/la dottorando/a verificandone l'attività ed il rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore del Corso di Dottorato e per la crescita scientifica e professionale dei dottorandi.
7. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico di un/a tutor o di un/a advisor che non ottemperi a tali obblighi, ed è tenuto a nominare un/a sostituto/a.
8. Il Collegio dei Docenti può nominare, su richiesta dello/a studente/studentessa, un co-advisor, anche esterno al Collegio dei Docenti, che ha il compito di supportare lo/la studente/studentessa durante il percorso di dottorato.



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI

Art. 12 – Requisiti e modalità di ammissione al Programma di Dottorato

1. I requisiti di ammissione al Corso di Dottorato sono quelli previsti dall'art.18 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicati nel bando di ammissione.
2. La selezione è operata dalla competente Commissione per l'ammissione al Corso nominata secondo quanto sancito dall'art. 20 del Regolamento di Ateneo.
3. Le modalità di accesso sono quelle stabilite dall'art. 19 del Regolamento di Ateneo. La procedura selettiva prevede la valutazione comparativa dei titoli e il colloquio orale. Quest'ultimo, sulla base di motivata richiesta presentata dai/lle candidati/e può, eccezionalmente, svolgersi in modalità telematica.
4. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene in base alle graduatorie generali di merito redatte dalla Commissione e fino al raggiungimento del numero dei posti stabiliti dal bando.

Art. 13 – Attività di formazione

1. Il Corso di Dottorato offre annualmente una serie di attività formative presentate, all'inizio di ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi del Corso medesimo, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. Prima dell'inizio dell'anno accademico il Collegio dei Docenti, o su sua delega il Comitato Esecutivo, approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito del Corso.
3. Il Manifesto, redatto annualmente, deve contenere:
 - a) l'elenco dei corsi proposti come offerta formativa;
 - b) disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative degli stessi;
 - c) modalità di svolgimento di eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio, se previste dai curricula;
 - d) modalità di svolgimento degli esami ed altre verifiche di profitto;
 - e) modalità di riconoscimento dei crediti ECTS.
4. Il/La dottorando/a è tenuto/a a presentare un piano di studi preventivamente concordato con il/la Tutor/advisor.



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI

5. Ciascuno/a studente/studentessa è tenuto ad ottenere un numero di 60 ECTS (Formativi e di Ricerca) per anno per un totale di 180 ECTS così suddivisi:
 - a) 20 - 40 ECTS per attività formative con valutazione finale
 - b) 160 -140 ECTS per attività di ricerca.
6. Le modalità di riconoscimento dei crediti ECTS Formativi e di Ricerca saranno indicate annualmente nel manifesto degli Studi.
7. Per quanto riguarda i crediti Formativi:
 - a) i crediti per i corsi istituzionali sono dettagliati annualmente nel Manifesto degli Studi e valgono per l'anno in cui si frequenta il corso;
 - b) sarà necessaria l'approvazione del collegio dei Docenti o del Comitato Esecutivo per il riconoscimento dei crediti ottenuti da corsi organizzati da:
 - altri Dottorati
 - enti di ricerca
 - università (Laurea Magistrale o Master).
8. È obbligatorio ottenere il 50% dei crediti ECTS formativi previsti per il ciclo di riferimento entro il primo anno di Dottorato.
9. I crediti di ricerca richiesti annualmente sono pari alla differenza tra i 60 riconoscibili annualmente e quelli dedicati alla formazione.

Art. 14 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale

1. I/le dottorandi/e del primo anno sono tenuti ad ottenere un minimo di 60 ECTS di cui 10-20 formativi. I corsi facoltativi possono essere scelti fra quelli riportati nel Manifesto degli Studi.
2. I/le dottorandi/e del secondo e del terzo anno sono tenuti ad ottenere un minimo di ulteriori 60 ECTS per anno. I corsi facoltativi possono essere scelti fra quelli riportati nel manifesto degli Studi.
3. Per il passaggio all'anno successivo, sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) costante partecipazione alle attività formative scelte dal Manifesto degli studi con frequenza obbligatoria del 75% e ottenimento di valutazione finale positiva. Nel caso lo/la studente/studentessa



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI

- non raggiungesse il limite minimo dei crediti richiesti per l'anno di riferimento, il Collegio dei Docenti potrà approvare con riserva il passaggio all'anno successivo ed eventualmente obbligare lo/la studente/studentessa a recuperare i corsi per ottenere i crediti mancanti;
- b) aver ottenuto un giudizio soddisfacente da parte dell'advisor e del/la tutor. A tal fine il/la tutor e l'advisor di ogni studente/studentessa del Corso di Dottorato devono presentare al Collegio dei Docenti una lettera di valutazione del candidato. La valutazione deve essere concisa, esplicita e precisa;
- c) per il primo e il secondo anno: valutazione positiva da parte della Commissione Interna per il passaggio d'anno; le modalità di composizione della Commissione e di svolgimento della prova di valutazione sono esplicitate in apposita procedura interna.
4. Lo/La studente/studentessa che avesse bisogno di revisionare profondamente il proprio progetto di ricerca in base alle osservazioni ricevute dall'advisor, dal/la tutor o dalla Commissione Interna, viene invitato ad una successiva discussione di fronte al Comitato Esecutivo e in presenza di advisor e tutor.
5. Sulla base delle informazioni sopra menzionate, il Collegio dei Docenti delibera che l'ammissione del/la dottorando/a all'anno successivo può essere:
- a) **APPROVATA:** La valutazione è positiva e lo/la studente/studentessa accede all'anno successivo.
- b) **APPROVATA CON RISERVA:** La valutazione è parzialmente positiva, pertanto, lo/la studente/studentessa può continuare, ma sono state evidenziate lacune nella preparazione o nel progetto di ricerca. Le modalità di scioglimento della riserva vengono deliberate di caso in caso dal Collegio Docenti.
- c) **NON APPROVATA:** La valutazione è negativa. Lo/La studente/studentessa deve pertanto lasciare il Corso e decade dallo status di dottorando/a (ai sensi dell'art. 25 comma 4 del Regolamento di Ateneo).
6. I/Le dottorandi/e, su loro richiesta e previo consenso del Collegio dei Docenti o del Comitato Esecutivo, possono essere autorizzati allo svolgimento di attività didattica sussidiaria e integrativa retribuita, purché compatibile con la frequenza al corso di dottorato e alle sue attività formative e nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 26 del Regolamento di Ateneo.



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI

7. Gli/Le studenti/studentesse sono tenuti a trascorrere, nel corso dei tre anni, un periodo di formazione all'estero non inferiore ad un mese e non superiore all'anno, da concordare con i propri tutor e advisor. Qualsiasi eccezione o deroga a questo obbligo deve essere valutata e approvata dal Collegio dei Docenti.
8. Il terzo anno è dedicato prevalentemente al completamento della ricerca e alla stesura della tesi. La tesi è un elaborato scritto che deve essere redatta in lingua inglese e avere carattere di originalità. I contributi scientifici in essa contenuti possono essere il risultato di lavori di collaborazione scientifica.
9. Il Collegio dei Docenti, acquisito il parere del Supervisore ed accertato il conseguimento dei crediti didattici e dei requisiti di produttività scientifica delibera l'ammissione dello/la studente alla prova finale. Per gli/le studenti ammessi all'esame finale il Collegio dei Docenti, su indicazione del Supervisore, individua due o più valutatori (di seguito denominati anche "referees").
10. Per quanto non espressamente dettagliato nel presente articolo si rimanda all'art. 29 del Regolamento di Ateneo (Valutazione della tesi: termini e proroga).

Art. 15 – Conseguimento del titolo

1. La Commissione per l'esame finale è designata dal Collegio dei Docenti o, su sua delega dal Coordinatore, osservando al riguardo quanto previsto dall'art. 30 del vigente Regolamento di Ateneo.
2. In caso di impedimento di uno o più commissari a partecipare in seduta fisica, la Commissione può riunirsi in videoconferenza.
3. L'esame finale si svolge, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento di Ateneo, innanzi alla Commissione e consiste nella pubblica discussione della tesi di dottorato.
4. In caso di assenza del/la dottorando/a all'esame finale, si applica quanto stabilito all'art. 32 del Regolamento di Ateneo.
5. I/Le dottorandi/e sono tenuti/e ad inviare la tesi alla Segreteria con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la discussione. La Segreteria provvederà all'inoltro della tesi e della documentazione necessaria per l'esame finale ai membri della Commissione.

Art. 16 – Sospensioni e assenze

1. In base a quanto stabilito dall'art.25 del Regolamento di Ateneo, eventuali sospensioni possono essere concesse per gravi e giustificati motivi personali dal Collegio dei Docenti dietro presentazione di apposita



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI

richiesta da parte dello/a studente/studentessa. In caso di sospensione dovuta a malattia lo/la studente/studentessa è tenuto/a a presentare una certificazione medica.

2. La sospensione della frequenza per un periodo superiore ai 30 giorni comporta la conseguente sospensione della borsa di studio.
3. I periodi di sospensione devono essere recuperati dallo/a studente/studentessa e comportano il corrispondente differimento dell'esame finale.
4. Eventuali assenze prolungate non concordate preventivamente e non segnalate tempestivamente per iscritto al/la tutor e/o advisor potranno essere motivo di esclusione dal Corso di Dottorato.

Art. 17 – Inizio posticipato della frequenza

1. Eventuale ritardo nell'inizio dell'anno accademico da parte del/la dottorando/a è tollerato solo in casi giustificati, tempestivamente comunicati, indipendenti dalla volontà dello/a studente/studentessa e ritenuti validi dal Collegio dei Docenti, e tali da non compromettere la partecipazione alle attività del Corso di Dottorato.

Art. 18 – Proprietà intellettuale e riservatezza

1. I diritti di proprietà intellettuale e l'impegno di riservatezza per i/le dottorandi/e sono normati dall'art. 34 del Regolamento di Ateneo.

Art. 19 – Diritti e doveri dei/le dottorandi/e

1. I/Le dottorandi/e sono tenuti a rispettare le disposizioni previste dal Codice Etico di Ateneo e dal Codice d'onore degli studenti.
2. Qualsiasi tentativo di ottenere un vantaggio o evitare conseguenze mediante menzogna, inganno o frode non è tollerato dal Corso di Dottorato.

Esempi di menzogna, inganno e frode sono:

- a) la falsificazione di qualsiasi documento;
- b) il plagio;
- c) il fornire informazioni false a un funzionario del Corso di Dottorato;
- d) la falsificazione dei dati di ricerca



REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE BIOMOLECOLARI

Non è inoltre tollerato dal Corso di Dottorato:

- a) il non osservare una condotta cortese, rispettosa e corretta nei confronti del/la tutor, dell'advisor, o dei membri del gruppo di ricerca.

Tali le violazioni saranno trattate come segue:

- a) allo/a studente/studentessa, al/la tutor e all'advisor viene chiesta spiegazione degli eventi da parte del Collegio dei Docenti;
 - b) il Collegio dei Docenti decide se ammonire o meno lo/la studente/studentessa.
3. Dopo un ammonimento formale, se lo/la studente/studentessa commette un'altra grave violazione, o nel caso di una sola falsificazione/plagio di dati di ricerca, il Collegio dei Docenti può deliberare l'esclusione dello/la studente/studentessa dal Corso di Dottorato.
 4. Per quanto non espressamente menzionato nel presente articolo si fa riferimento al relativo articolo del Regolamento di Ateneo.

Art. 20 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento integra, per quanto da esso espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.
2. Il presente regolamento si applica agli studenti del 38° ciclo e successivi.
3. Ai cicli precedenti si applica quanto sancito dal previgente Regolamento Interno ad eccezione delle disposizioni di cui agli art. 13, 14, 15 e 17 del presente Regolamento, applicabili a dottorandi/e dei cicli attivi alla data della sua entrata in vigore.
4. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Ateneo e successivamente all'attivazione del Corso, ogni modifica al presente Regolamento Interno deve essere approvata dal Consiglio del Dipartimento CIBIO ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web del Corso di Dottorato.